



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO
PER LA VARIAZIONE
DELL'ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF
ANNO 2013 –

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del /11/2013

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs n. 23 del 14.03.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell' addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) nel Comune di Cernusco Lombardone.

ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI

L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Cernusco Lombardone, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E SOGLIA DI ESENZIONE

L'aliquota è stabilita nella misura di 0,8 punti percentuali e la soglia di esenzione in ragione del possesso di un reddito fino ad €18.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 11, del Decreto Legge n. 138 del 13.08.2011 convertito dalla Legge n. 148 del 14.09.2011 che ha abrogato l'art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011.

Si precisa che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

ART. 4 - DECORRENZA

Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore dal 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva.

Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 5 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF.